

**Circolare Monotematica  
"Decreto Crescita"**

**Data: 03 Maggio 2019**

<b>Indice</b>	
Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi	pag.1
Revisione Mini-Ires	pag.2
Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi	pag.3
Modifiche alla disciplina del Patent box	pag.4
Rientro dei cervelli	pag.4
Modifiche al regime dei forfetari	pag.5
Incentivi per la valorizzazione edilizia	pag.5
Sisma bonus	pag.6
Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	pag.6
Fatturazione elettronica San Marino	pag.7
Vendite di beni tramite piattaforme digitali	pag.7
Obblighi di pubblicità contributi pubblici	pag. 8

Il **D.L. 34/2019**, cosiddetto "Decreto Crescita", è stato pubblicato in G.U. il 30.4.2019 e contiene nuove misure fiscali **in vigore dal 1.5.2019**. Di seguito le principali novità.

***Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi***

*Art. 1*

Viene reintrodotta il "**super ammortamento**" limitatamente al **2019**, secondo le disposizioni già previste per l'anno 2018, ma con l'introduzione del **massimale di spesa di euro 2.500.000,00**.

In dettaglio, per le imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ad esclusione delle autovetture (art. 164 Tuir), nel periodo **dal 1/04/2019 al 31/12/2019**, oppure **entro il 30/06/2020**, purché al 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione, **il costo di acquisizione è maggiorato del 30%** con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, co. 93-97 L. n. 208/2015.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

**Revisione Mini-Ires**

*Art. 2*

Viene rivista la disciplina della "mini Ires", introdotta con la Legge di Stabilità 2019, art. 1, commi 28-34, abrogati e sostituiti dalle disposizioni in commento.

L'agevolazione:

- viene ridotta in termini di abbattimento dell'aliquota Irpef/Ires;
- opera solo sugli utili accantonati a riserva diversa da quelle "non disponibili", senza alcun vincolo sulla destinazione (in sostanza, sarà possibile non utilizzare tali utili nell'ambito dell'impresa, non essendo necessario acquistare nuovi beni o assumere nuovo personale).

In dettaglio, il reddito d'impresa dichiarato dai soggetti IRES:

- fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili d'esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili,
- e nei limiti dell'incremento di patrimonio netto (dunque, non è ammesso accantonare l'utile d'esercizio e distribuire riserve pregresse in bilancio),

è assoggettato all'**aliquota IRES ridotta** come segue:

<b>Periodo imposta</b>	successivo a quello in corso al 31.12.2018 <b>(2019</b> se esercizio corrispondente all'anno solare)	successivo a quello in corso al 31.12.2019 <b>(2020</b> se esercizio corrispondente all'anno solare)	successivo a quello in corso al 31.12.2020 <b>(2021</b> se esercizio corrispondente all'anno solare)	successivo a quello in corso al 31.12.2021 <b>(2022</b> se esercizio corrispondente all'anno solare)
<b>% Ires ridotta</b>	<b>22,5% (- 1,5%)</b>	<b>21,5% (- 2,5%)</b>	<b>21% (- 3%)</b>	<b>20,5% (- 3,5%)</b>

**Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.**

**Riserve di utili non disponibili:** quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del C.C. in quanto derivanti da processi di valutazione.

**Incremento di patrimonio netto:**

PN risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti

- PN risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio

Eccedenza: per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede

l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

In caso di opzione per la **trasparenza fiscale** (art. 115 e 116 Tuir), l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.

**Soggetti Irpef:** la **riduzione dell'aliquota dell'imposta** (- 1,5% per il 2019, - 2,5% per il 2020 e così via) si applica anche al reddito d'impresa dichiarato ai fini dell'IRPEF da **imprese individuali, SNC e SAS** in regime di **contabilità ordinaria**.

Per le modalità attuative delle disposizioni in commento occorre attendere l'emanazione di apposito decreto del MEF.

### **Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi**

*Art. 3*

Viene innalzata la deducibilità dell'**IMU** relativa agli **immobili strumentali** dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, come segue:

<b>Periodo imposta</b>	successivo a quello in corso al 31.12.2018 <b>(2019</b> se esercizio corrispondente all'anno solare)	successivo a quello in corso al 31.12.2019 <b>(2020</b> se esercizio corrispondente all'anno solare)	successivo a quello in corso al 31.12.2020 <b>(2021</b> se esercizio corrispondente all'anno solare)	successivo a quello in corso al 31.12.2021 <b>(2022</b> se esercizio corrispondente all'anno solare)
<b>% deducibile</b>	<b>50%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>70%</b>

La deducibilità opera secondo il criterio di cassa. L'IMU versata nel 2019 in relazione a immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo di imposta 2019 (modello Redditi 2020).

Resta ferma l'indeducibilità dall'Irap.

## **Modifiche alla disciplina del Patent box**

### *Art. 4*

Vengono apportate alcune semplificazioni alla disciplina del Patent box.

A decorrere dal periodo d'imposta **2019**, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo del c.d. patent box (art. 1, co. 37-45, L. 190/2014), in alternativa alla procedura di *ruling* preventivo ex art.31-ter DPR 600/73, possono scegliere di **determinare e dichiarare il reddito agevolabile**, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in **idonea documentazione** ed esercitando l'opzione **nella dichiarazione dei redditi**.

I soggetti che esercitano l'opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e Irap relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

Le modalità di predisposizione dell'idonea documentazione sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (entro il 29 luglio 2019).

## **Rientro dei cervelli**

### *Art. 5*

Per coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire **dal 2020**, sono previste le seguenti misure di favore.

#### **a) Rientro dei lavoratori** (modifiche all'art. 16 D.Lgs. 147/2015)

Sono previste le seguenti agevolazioni:

- base imponibile pari al 30% (riduzione del 70%; in precedenza era del 50%) per i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo;
- semplificazione delle condizioni di accesso al regime fiscale di favore;
- estensione del regime di favore anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta 2020;
- maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Devono ricorrere le seguenti **condizioni**:

- che il soggetto non sia stato residente in Italia **nei 2 periodi d'imposta precedenti** il trasferimento (anziché 5 periodi di imposta, come da norma previgente) e che si impegni a risiedere in Italia per almeno due anni;
- che l'**attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano**.

**b) Docenti e ricercatori** (modifiche all'art. 44 D.L. 78/2010)

Per coloro che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020, sono previste le seguenti misure:

- incremento da 4 a 6 anni della durata del regime di favore fiscale;
- allungamento della durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Anche in tal caso, è condizione necessaria che il soggetto abbia avuto la residenza in un altro Stato nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

***Modifiche al regime dei forfetari***

*Art. 6*

Con decorrenza **dal 1/01/2019** (e pertanto con effetto retroattivo) i **contribuenti in regime forfetario** devono operare le **ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati** corrisposti.

**Ritenute sulle somme già corrisposte**

L'ammontare delle ritenute relative alle somme pagate anteriormente al 1/05/2019:

- è trattenuto a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire **dal terzo mese successivo al 1/05/2019** (data di entrata in vigore del DL 34/2019);
- in 3 rate mensili di uguale importo;
- è versato nei termini dell'art.8 DPR 602/73, cioè entro i primi 16 giorni del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute.

***Incentivi per la valorizzazione edilizia***

*Art. 7*

Fino al 31/12/2021 si applicano **l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 200 ciascuna** per i trasferimenti:

- **di interi fabbricati**
- **a favore di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla **demolizione e ricostruzione** degli stessi, **conformemente alla normativa antisismica** e con il **conseguimento della classe energetica A o B**, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.

**Nel caso in cui non si verifichino le condizioni** di cui sopra, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% e gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

**Sisma bonus**

*Art. 8*

L'Art. 16 c. 1 – septies D.L. 63/2013 prevede che :

- nel caso di interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico 1**, mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico**, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento;
- detti interventi siano, **eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile,**

la detrazione dall'imposta per l'acquirente delle unità immobiliari spetta:

- nella misura del 75% del prezzo, in caso di riduzione di 1 classe di rischio;
- nella misura dell'85% del prezzo, in caso di riduzione di 2 classi di rischio;

entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati.

Il Decreto Crescita **estende le detrazioni** anche all'acquisto di unità immobiliari nelle zone classificate a **rischio sismico 2 e 3**.

**Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica**

*Art. 10*

Per gli **interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche**, il soggetto avente diritto alle detrazioni **può optare**, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, **per un contributo di pari ammontare**, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Il **fornitore** ottiene il rimborso di tale somma sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione con il modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34 L. 388/2000 (euro 250.000,00) e all'art. 1 c. 53 L. 244/2007 (euro 700.000,00).

Le modalità attuative saranno individuate con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## **Fatturazione elettronica San Marino**

### *Art. 12*

Il Decreto prevede **l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali con San Marino.**

Restano in ogni caso validi gli esoneri generalizzati dall'obbligo di fatturazione elettronica (minimi, forfetari, etc.).

Si rimane in attesa dell'emanazione delle modifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## **Vendite di beni tramite piattaforme digitali**

### *Art. 13*

Il DL "crescita" riforma la disciplina recentemente introdotta dal DL 135/2018 per i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza tramite un'**interfaccia elettronica** introducendo **obblighi di natura informativa** a carico delle piattaforme on line.

In particolare il decreto originario (DL 135/2018) stabiliva che il soggetto che facilita le vendite a distanza di alcune tipologie di prodotti elettronici tramite piattaforme on line si considera che abbia acquistato detti beni dai relativi fornitori e li abbia poi ceduti ai consumatori finali, con conseguente assolvimento degli obblighi IVA e di conservazione della relativa documentazione.

Ora il "Decreto Crescita" si limita a stabilire che le piattaforme devono trasmettere periodicamente all'Agenzia delle Entrate i **dati delle vendite a distanza**. Più precisamente, prevede che i soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno della Ue, trasmettano, per ciascun fornitore, i seguenti dati:

- la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- il **valore** delle vendite effettuate in Italia indicando, a scelta, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

L'invio dei dati dovrà avvenire con **cadenza trimestrale**, entro il mese successivo a ciascun trimestre (vale a dire entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio dell'anno successivo) e secondo modalità che saranno individuate con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Per espressa previsione normativa, inoltre, **il primo invio dei dati dovrà avvenire entro il mese di luglio 2019.**

Soltanto nell'ipotesi in cui le piattaforme omettano di trasmettere i dati, o li trasmettano in modo incompleto, saranno considerate responsabili dell'imposta dovuta sulle vendite a distanza, a meno che dimostrino che l'imposta è stata assolta dal fornitore. In base alla nuova disciplina, dunque, le piattaforme assumeranno il ruolo di "**debitore d'imposta**" soltanto per le vendite a distanza in relazione alle quali risulteranno verificate le condizioni ora richiamate (omessa o incompleta comunicazione dei dati e mancata dimostrazione che l'imposta è stata assolta da parte del fornitore).

### **Obblighi di pubblicità contributi pubblici**

*Art. 35*

Il Decreto introduce alcune novità in merito alla normativa sulla pubblicità delle erogazioni pubbliche (art.35 DL 34/2019) ed in particolare:

- i soggetti che esercitano attività commerciali **pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato** gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, agli stessi **effettivamente erogati** nell'esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche o da società partecipate da pubbliche amministrazioni.

**Attenzione:** i soggetti che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e quelli comunque **non tenuti alla redazione della Nota integrativa** (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) **pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6** di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Il decreto esclude dunque espressamente dall'obbligo di pubblicità per importi aventi natura di corrispettivo, di retribuzione o di risarcimento. Inoltre viene confermata l'esclusione di contributi o aiuti aventi carattere generale. Si può interpretare dunque che il decreto abbia voluto escludere anche tutte quelle agevolazioni fiscali non selettive ovvero applicabili a tutti i soggetti che rispettano determinate condizioni.

Inoltre il decreto introduce una moratoria sulle sanzioni per il 2019. Infatti, la modifica normativa prevede che:

- **a partire dall'1.1.2020**, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta una **sanzione pari all'1% degli importi ricevuti** con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo di pubblicazione (di fatto, il **mancato rispetto** degli obblighi in esame **nel 2019 non risulta sanzionato**). Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione, è applicabile "*la sanzione della **restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti***":



È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis **contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato** di cui all'art. 52, Legge n. 234/2012, la **registrazione** degli stessi nella Sezione "Trasparenza" ad opera del soggetto erogante **sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti obbligati a condizione che ne venga dichiarata l'esistenza** nella Nota integrativa ovvero, in mancanza, sul proprio sito internet o nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

**LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati**